

Servizio di supporto

Prot. n. IVE/1493/11

Trieste, 9 marzo 2011

Ai Sindaci o Commissari dei Comuni del Friuli Venezia Giulia;
Ai Presidenti delle Province del Friuli Venezia Giulia;
Alla Presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia;
Alla Presidenza del Consiglio regionale della Regione Friuli Venezia Giulia;

e p.c.

All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni –
Ufficio di Gabinetto;
Alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio elettorale.

(inoltro solo a mezzo posta elettronica)

Oggetto: elezioni amministrative 2011 – disciplina delle attività di comunicazione istituzionale in periodo elettorale.

Con la circolare n. 01/EL del 22 febbraio u.s., il Servizio elettorale ha comunicato che, pur non essendo ancora stata formalmente fissata la data delle elezioni amministrative con il previsto Decreto del Presidente della Regione, la Giunta regionale ha indicato quale data di svolgimento delle stesse domenica 15 e lunedì 16 maggio 2011.

Si ritiene opportuno, in ragione delle competenze affidate al Corecom FVG dai Regolamenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) e relative all'accertamento delle eventuali violazioni in materia di disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione durante il periodo elettorale, fornire per tempo alcune precisazioni che si spera possano essere utili ai fini della corretta applicazione della relativa normativa.

Durante il periodo elettorale, che formalmente inizia con la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali e si protrae per ulteriori 15 giorni in caso di ballottaggi, trova applicazione il divieto di cui all'art. 9, co. 1 della l. 28/2000: "Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma **impersonale** ed **indispensabili** per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Le attività di comunicazione disciplinate dal divieto sono quelle individuate dall'art. 1, co. 4, della l. 150/00, ovvero:

- a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
- b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;
- c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.

Secondo la giurisprudenza dell’Autorità consolidatasi in questi ultimi anni, il divieto riguarda potenzialmente tutte le Amministrazioni, anche quelle non direttamente interessate al rinnovo dei propri Organi, e può essere derogato solo qualora l’attività di comunicazione svolta soddisfi contemporaneamente il requisito dell’impersonalità e quello dell’indispensabilità.

Ne consegue che le attività di comunicazione consentite in periodo elettorale saranno soltanto quelle realmente indispensabili per l’efficace svolgimento delle proprie funzioni e che non comportino il rischio che attraverso le stesse sia fornita “...una rappresentazione suggestiva ai fini elettorali dell’Amministrazione e dei suoi Organi” (parere Agcom dd. 26 aprile 2007, prot. n. 27165).

Si consiglia pertanto, per attività di comunicazione già programmate ricadenti nel periodo elettorale che potrebbero non soddisfare contemporaneamente i requisiti sopra richiamati, di anticipare o posticipare le stesse al fine di farle ricadere al di fuori di tale periodo.

Si rimane a disposizione per informazioni o chiarimenti al n. 040/3773970 o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica corecom@regione.fvg.it oppure via fax al n. 040/3773980.

Cordiali saluti.

il presidente
Paolo Francia



ET/